

Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 28

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

recante modifica della <u>direttiva (UE) 2017/2397</u> per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati

di Paesi terzi

NUMERO ATTO COM(2021) 71

NUMERO PROCEDURA 2021/0039 (COD)

AUTORE Commissione europea

 DATA DELL'ATTO
 18/02/2021

 DATA DI TRASMISSIONE
 18/02/2021

 SCADENZA OTTO SETTIMANE
 16/04/2021

 ASSEGNATO IL
 24/02/2021

DEFERIMENTO PER MERITO 8^a Commissione permanente

OGGETTO La proposta intende modificare le disposizioni transitorie della

direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna affinché in essa siano contemplati i certificati di qualifica, i libretti

di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da Paesi terzi.

BASE GIURIDICA Articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei

trasporti; d) ogni altra utile disposizione.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di **sussidiarietà**, sancito dall'articolo 5 del <u>Trattato sull'Unione europea</u> (TUE), in quanto l'unico strumento per conseguire l'obiettivo perseguito - ossia

modificare la direttiva (UE) 2017/2397 - è un atto a livello dell'Unione.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità**, enunciato nel medesimo articolo, poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Viene precisato che la proposta contiene una modifica giuridica limitata e necessaria intesa a evitare perturbazioni del mercato del lavoro e a garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività sulle vie navigabili interne.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La <u>relazione governativa</u> (con annessa una Tabella di corrispondenza) prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge, è stata inviata alle Camere il 16 marzo 2021 e dichiara la proposta conforme all'interesse nazionale.

1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta modifica la direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Tale direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La Commissione non ha ritenuto necessaria una valutazione d'impatto, in quanto: 1) non vi sono opzioni strategiche sostanzialmente diverse da quella proposta; 2) si intende prorogare la situazione esistente per un periodo limitato.

L'art. 1 della proposta aggiunge i nuovi parr. 7 e 8 all'art. 38 della direttiva (UE) 2017/2397.

L'art. 38 stabilisce misure transitorie riguardanti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 (il termine per il recepimento indicato dalla direttiva è il 17 gennaio 2022) e prevede che questi rimangano validi sulle vie navigabili dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni. Tuttavia, ad eccezione della disposizione relativa alle patenti di battelliere del Reno di cui all'art. 1, par. 5, della direttiva 96/50/CE, la direttiva non prevede misure transitorie per i documenti rilasciati da Paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali. Di conseguenza, a decorrere dal 17 gennaio 2022 i documenti di un Paese terzo saranno riconosciuti nell'Unione solo dopo che la Commissione avrà adottato, a norma dell'art. 10, par. 5, della direttiva, un atto di esecuzione che conceda il riconoscimento nell'Unione dei documenti rilasciati dal Paese terzo in questione.

Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di Paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del Paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli della direttiva, la Commissione ritiene improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022. Scopo della proposta è dunque quello di modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397, ancora non recepita, affinché siano contemplati anche i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da Paesi terzi. L'ambito di applicazione di questa misura transitoria è limitato ai documenti rilasciati prima della data limite (18 gennaio 2023), definita in riferimento al giorno successivo alla scadenza

del termine di recepimento della direttiva prorogato di un anno¹. Il riconoscimento è limitato alle **vie navigabili interne** situate nel territorio dello Stato membro in questione e non potrà applicarsi oltre il 17 gennaio 2032.

Al fine di garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica rilasciati dagli Stati membri, il nuovo par. 8 dell'art. 38 chiarisce che, qualora il Paese terzo rilasci nuovi certificati in sostituzione dei documenti soggetti alle disposizioni transitorie, tali nuovi certificati saranno riconosciuti su tutte le vie navigabili interne dell'Unione solo nel rispetto dell'art. 10, par. 3, della direttiva - ossia dovranno essere rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo che prevedano obblighi identici a quelli della direttiva - e purché le condizioni per la sostituzione applicate dal Paese terzo siano risultate identiche a quelle previste dall'art. 38, parr. 1 e 3, della direttiva per quanto riguarda gli Stati membri.

A cura di Viviana Di Felice

29 marzo 2021

_

¹ La data limite indicata tiene conto del fatto che, in primo luogo, il Paese terzo che chiede il riconoscimento dovrà allineare gli obblighi da esso previsti a quelli della direttiva e, in secondo luogo, che la Commissione dovrà valutare i sistemi di certificazione del Paese terzo richiedente e, se del caso, adottare un atto di esecuzione.